

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CSBNO PER LA CO-GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA DI CASSINA NUOVA E DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI BOLLATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con proprio atto n. 36 del 12.5.2016 deliberava il rinnovo della convenzione per l'adesione al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest fino al 31.12.2030 approvando, nel contempo, lo schema di Convenzione e del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile denominata Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO);

- l'art. 1 dello Statuto del CSBNO approvato nel maggio 2017 stabilisce che su richiesta delle singole Amministrazioni consorziate, il CSBNO può gestire le seguenti tipologie di servizi:

- ♣ comma 3.1 lettera a) gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme;
- ♣ comma 3.2
 - lettera a) progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività culturali;
 - lettera b) promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali;
 - lettera c) gestione di strutture destinate ad attività culturali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari.

- la convenzione consortile, approvata dall'Amministrazione Comunale di Bollate con Delibera di C.C. n. 36/2016, al punto 14 prevede la possibilità di affidare al CSBNO, mediante contratti di servizio da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, la realizzazione di specifici servizi o attività compresi tra quelli di competenza del CSBNO di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
- ai sensi del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, la Biblioteca comunale è stata individuata dall'Ente come servizio pubblico locale pertanto l'affidamento della gestione della Biblioteca Comunale avviene ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del D.lgs 201/2022 quale affidamento diretto ad Azienda speciale;

Considerato che il “Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di gestione del Teatro LaBolla e della sede decentrata della Biblioteca Comunale di Cassina Nuova”, approvato con delibera di C.C. n.77 del 21.12.2021, con cui il Comune di Bollate ha affidato a CSBNO

il servizio di gestione del Teatro LaBolla e della sede decentrata della Biblioteca Comunale di Cassina Nuova,
è in scadenza il 31/12/2024;

Considerato altresì che con delibera di C.C. n. 45 del 25/07/2022 è stata approvata un'integrazione del suddetto contratto di servizio per la gestione amministrativa dell'attività di formazione musicale svolta da Accademia Vivaldi presso il plesso scolastico di via Coni Zugna a Cascina del Sole, anch'essa in scadenza il 31/12/2024;

Vista l'offerta presentata da CSBNO per il servizio di co-gestione della biblioteca di Cassina Nuova e il supporto alle attività culturali (All. 2), agli atti dell'Ufficio Cultura;

Ritenuto opportuno quindi proseguire la collaborazione con CSBNO affidando allo stesso la co-gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca di Cassina Nuova per il biennio 2025/2026 e dei servizi a supporto delle attività culturali che verranno realizzate presso LaBolla Teatro e sul territorio comunale nel biennio 2025/2026;

Dato atto che la collaborazione con CSBNO per la co-gestione dei servizi bibliotecari di Cassina Nuova si è rivelata positiva sia sul piano operativo che su quello amministrativo;

Vista la relazione di congruità economica (All. 3), da cui emerge la convenienza economica dell'affidamento all 'Azienda Speciale Consortile dell'attività di co-gestione dei servizi bibliotecari sopra indicati;

Vista la relazione illustrativa della convenienza economica dell'affidamento a CSBNO dei servizi a supporto delle attività culturali del Comune di Bollate (All. 4);

Visto lo schema di Contratto di servizio per la co-gestione dei servizi bibliotecari e il supporto alle attività culturali del Comune di Bollate, parte integrante del presente atto (All. 1), dando atto che:

- la spesa per la co-gestione della sede decentrata della Biblioteca Comunale Cassina Nuova è pari ad € 43.000,00 IVA esente per ciascun anno;
- la spesa per la gestione dei servizi a supporto delle attività culturali che verranno realizzate presso LaBolla Teatro e sul territorio comunale è pari ad € 80.000,00 + IVA per ciascun anno;

Vista la relazione, agli atti dell'Ufficio Cultura, presentata da CSBNO sulla gestione dell'Accademia Vivaldi – Istituto Musicale Città di Bollate, in cui si propone una proroga tecnica dell'attuale contratto, alle medesime condizioni tecnico-economiche, fino al 30/06/2025 per consentire il corretto funzionamento dell'anno accademico 2024-2025, attualmente in corso, fino alla sua naturale conclusione, nelle more della valutazione in corso per la trasformazione di Accademia Vivaldi in un'istituzione formalmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto di servizio allegato, parte integrante del presente atto (All. 1), con il CSBNO, affidando allo stesso la co-gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca di Cassina Nuova e dei servizi a supporto delle attività culturali che verranno realizzate presso LaBolla Teatro e sul territorio comunale nel biennio 2025/2026 dando atto che:
 - la spesa per la gestione della sede decentrata della Biblioteca Comunale Cassina Nuova è pari ad € 43.000,00 IVA esente per ciascun anno;
 - la spesa per la gestione dei servizi a supporto delle attività culturali che verranno realizzate presso LaBolla Teatro è pari ad € 80.000,00 + IVA per ciascun anno;

- 2) di approvare una proroga tecnica fino al 30/06/2025 delle attività di formazione musicale gestite da CSBNO e Accademia Vivaldi per consentire il corretto svolgimento e proseguimento dell'anno accademico 2024/2025 attualmente in corso nelle more della valutazione in corso per la trasformazione di Accademia Vivaldi in un'istituzione formalmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale;

- 3) Di dare atto che con successivo atto determinativo si provvederà ad acquisire i relativi impegni e accertamenti.

- 4) Di dare atto che gli allegati parte integrante del presente atto sono i seguenti:
 - All. 1 – Schema di Contratto di servizio 2025/2026
 - All. 2 - Offerta economica per la co-gestione dei servizi bibliotecari e di supporto alle attività culturali del Comune di Bollate
 - All. 3 - Relazione di congruità CSBNO ex art. 14 Dlgs. 201/22
 - All. 4 - Relazione illustrativa dell'affidamento a CSBNO dei servizi a supporto delle attività culturali del Comune di Bollate

Successivamente, vista l'urgenza data dalla necessità di garantire il proseguimento del servizio bibliotecario a Cassina Nuova e dei servizi a supporto delle attività culturali della stagione teatrale, con separata votazione

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE
DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI A
TRAZIONE
ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI BOLLATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 ed evidenziato che l'articolo 57 comma 7 prevede che, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso;

Richiamato l'art. 57 della legge n. 120/2020 e in particolare:

- comma 7 che consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, pure a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, in conformità ai commi 3 e 4, ed anche prevedendo un'eventuale suddivisione in lotti;
- comma 8 che prevede che i soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune, ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione, come anche l'eventuale gestione, delle infrastrutture di ricarica, pure solamente per una strada o un'area a pubblico accesso, ovvero per un insieme di esse, nel caso ove il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso;
- comma 9 che prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, ove gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, i quali resteranno nella disponibilità dell'utenza;

Considerato che:

- in attuazione della legge n. 120/2020 è necessario approvare un regolamento per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica a pubblico accesso nel territorio comunale;
- l'obiettivo del regolamento è quello di regolare lo sviluppo omogeneo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici ed ibridi plu-in;

Evidenziato che:

- l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- la mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per lo sviluppo sostenibile;
- è necessario localizzare e dimensionare i luoghi idonei all'installazione degli impianti al fine di realizzare una copertura efficace ed equilibrata del territorio;

Ritenuto opportuno approvare un regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, che consenta l'attuazione di quanto sopra esposto, nel rispetto dei seguenti principi:

- individuare un numero adeguato di parcheggi pubblici da attrezzare con colonnine di ricarica, adibiti alla ricarica di veicoli elettrici in aree ben accessibili e con diversa caratterizzazione, tenuto conto della domanda potenziale e del livello di frequentazione del territorio a cui dedicarli;
- rendere le infrastrutture di ricarica coerenti e interoperabili con i sistemi nazionali e/o regionali, sia a livello tecnologico, che di sistemi di pagamento, al fine di garantire uniformità di servizio per l'utenza;
- individuare i criteri da utilizzare per la procedura di evidenza pubblica con la quale dovranno essere

Visto il regolamento per l'installazione di punti di ricarica elettrica, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto con il supporto dell'Ing. Alfredo Druluca dello Studio Polinomia srl, dove vengono indicate le tipologie e la localizzazione, come riportato nella tavola A;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) Di approvare il documento "Provvedimento comunale per l'installazione dei punti di ricarica elettrica", parte integrante e sostanziale del presente atto, nei termini e per le motivazioni riportate in premessa;

2) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Provvedimento comunale per l'installazione dei punti di ricarica elettrica;
- Tavola A

Successivamente, vista l'urgenza di adottare il regolamento, visti i tempi dettati dalla legge n. 120/2020, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a):

- 1) €. 547,86 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 5362/2024 - RG 52781/2023;
- 2) €. 296,76 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3616/2024 - RG 51777/2023;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 3;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle sentenze sopra riportate;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze trovano copertura finanziaria al capitolo 01111.10.0703 "Oneri da contenzioso" per €. 844,62 come da variazione allegato 2) parte integrale e sostanziale del presente atto;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Variazione di Bilancio
 - Allegato 3) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014 è stata aumentata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
- b) con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n. 14 del 6/03/2017, n. 1 del 26/02/18, n. 7 dell'11/02/19, n. 61 del 20/12/19, n. 8 del 29/03/2021, n. 78 del 21/12/2021, n. 11 del 31/01/2023 e n. 74 del 20/12/2023 è stata confermata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale allo 0,8%;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Ritenuto necessario per garantire i servizi confermare l'aliquota dello 0,8% anche per l'esercizio 2025;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2025, l'aliquota "opzionale" dell'Addizionale Comunale da applicarsi all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8%;
- 2) di confermare l'esenzione, per l'anno 2025, dall'imposizione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i contribuenti i cui redditi complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non siano superiori a 10.000,00 (diecimila) euro;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, vista l'urgenza, ai fini dell'approvazione del bilancio entro i termini previsti per legge, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Atteso che il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ed infine che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022, secondo la quale al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal com-

ma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Considerati, inoltre, i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che stabiliscono che gli Enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati, altresì:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2020, con cui è stata approvata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi 738-783, legge n. 160/2019, con il relativo regolamento applicativo;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025, come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

Tipologia	Aliquote 2025
-----------	---------------

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35%
Fabbricati ad uso strumentale (inclusi D/10)	0,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	1,06%
Immobili di categoria C1 (negozi e botteghe)	0,84%
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica con stesse finalità	0,38%
Abitazione locata a canone libero di mercato	1,03%
Abitazione locata ai sensi art. 2, comma 3, l. n. 431/98 e s.m.i.	0,65%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) di approvare, confermando per le motivazioni rappresentate nelle premesse, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, così come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote di cui in allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35%
Fabbricati ad uso strumentale (inclusi D/10)	0,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	1,06%
Immobili di categoria C1 (negozi e botteghe)	0,84%
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica con stesse finalità	0,38%
Abitazione locata a canone libero di mercato	1,03%

Abitazione locata ai sensi art. 2, comma 3, l. n. 431/98 e s.m.i.	0,65%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

2) di stabilire e confermare, come per gli anni pregressi, anche per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria relativa all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, pari ad importo di euro 200,00;

3) di stabilire e confermare, come per gli anni pregressi, anche per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, pari ad euro 200,00;

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno 2025;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il bilancio di previsione 2025-2027 entro i termini previsti, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati :

- a. l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- b. l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- c. l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- d. l'articolo 3, comma 5 quinquies, D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2024 “ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024”, con cui sono stati approvati il piano finanziario TARI per il biennio 2024-2025 e le tariffe TARI 2024;

Rilevato che, con la delibera sopra citata, si è determinato che per l'annualità 2024:

- a) il costo complessivo previsto nel piano finanziario relativo all'anno 2024 redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.311.286,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2024 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- b) sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi (€ 2.251.167,00) e variabili (€ 2.060.119,00), nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe,

suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 75% (euro 3.233.464,50) ed utenze non domestiche per il 25% (€ 1.077.821,50);

c) che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi relativi agli anni 2014 - 2023: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Atteso che, sempre con il medesimo provvedimento per l'aggiornamento del piano biennale, si è determinato il costo complessivo per l'anno 2025 pari ad euro 4.309.380,00 (importo così suddiviso: costi fissi € 2.241.988,00 e costi variabili € 2.067.932,00);

Ritenuto opportuno confermare le medesime tariffe TARI applicate nel corso dell'anno 2024 anche per l'annualità 2025, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 75% (euro 3.232.035,00) ed utenze non domestiche per il 25% (€ 1.077.345,00), utilizzando i medesimi coefficienti;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di ritenere le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
2. di considerare i costi, così come determinati nel Piano Finanziario approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/24, riferiti all'annualità 2025, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;
3. di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" relative all'anno 2024 anche per l'annualità 2025, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2025 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di maggio, con scadenze di pagamento 31 maggio 2025 (prima rata) e 30 novembre 2025 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2025);

5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, *al fine di approvare il bilancio di previsione 2025-2027 entro i termini previsti*, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 58, LEGGE N. 133/08 DI CONVERSIONE DEL
D.L. N. 112/08. ANNO 2025.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

Richiamate, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente dall'anno 2011 fino all'anno 2023;

Dato atto che il piano viene utilizzato anche per l'acquisizione a patrimonio di beni o sedimi stradali di cui l'Ente è privo di titolo formale di proprietà;

Richiamata la delibera di C.C. n. 34 del 25/07/2024. con cui sono state individuate n. 681 di particelle di sedime stradale intestate al Comune di Bollate per essere accorpate al Catasto "Strade Pubbliche";

Rilevato che, con la medesima delibera, si evidenziava che esistevano n. 449 particelle intestate a terzi, perfettamente sagomante che, previa acquisizione al Patrimonio Comunale, sarebbero state accorpate anch'esse alla Partita 5 del Catasto "Strade Pubbliche", in quanto si tratta di sedimi stradali per cui sussiste un interesse pubblico all'acquisizione ed il possesso ultra ventennale;

Considerato che, a seguito di una prima analisi approfondita, sono state estrapolate n. 178 particelle con destinazione ultra ventennale a strada da acquisire al patrimonio comunale, ricomprese nell'allegato A;

Rilevata, inoltre, l'importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale di aree e strade di interesse pubblico, già di fatto facenti parte del patrimonio comunale, e considerato opportuno utilizzare lo strumento del citato art. 58, che stabilisce ai commi 3 - 5:
3. "Gli elenchi di cui al comma 1 (elenchi dei beni da valorizzare o da dismettere), da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto".

4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura".
5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge".

Premesso quanto sopra, verrà utilizzato lo strumento concesso dal legislatore per regolarizzare le aree facenti parte del patrimonio comunale per le quali il Comune era finora privo di titolo, inserendole nell'elenco dichiarativo di cui **allegato "A"**, che forma parte integrante della presente, nonché, costituisce parte della regolarizzazione a cui seguiranno altre fino a sistemazione e regolarizzazione della titolarità delle aree già di fatto in possesso del Comune;

Considerato che, successivamente alla procedura di cui ai precedenti capoversi, di tale elenco sarà formato apposito avviso che verrà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree (sedi stradali) in favore del Comune;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui al d.lgs. 267/00;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1. di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
 - 2. di ritenere che le aree inserite nell'elenco di cui all'allegato "A"**, parte integrante della presente, appartengono al patrimonio comunale da un periodo ultra ventennale e, ai sensi dell'art. 58, commi 3-5, se non interverranno opposizioni dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, il Servizio Patrimonio provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree incluse nel predetto elenco, in quanto appartenenti al demanio stradale comunale;
 - 3. di dare atto** che la Responsabile Servizi Entrate e Patrimonio provvederà allo svolgimento di tutti gli adempimenti e i procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle acquisizioni degli immobili;
 - 4. di dare atto, altresì**, che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2025 – 2027.
- Successivamente, vista l'urgenza**, ai fini dell'approvazione del bilancio 2025 - 2027 entro i termini previsti per legge, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a) l'art. 151, comma 1°, del d.lgs. 267/00 stabilisce la scadenza del termine al 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;
- b) l'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00, inserisce obbligatoriamente, tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18 aprile 1962 n. 167, L. 22 ottobre 1971 n. 865, L. 5 agosto 1978 n. 457), che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che da parte del C.I.M.E.P., consorzio in fase di liquidazione, sono state completate le procedure di trasferimento di tutti i lotti di E.E.P. di cui alla legge n. 167/62 s.m.i. realizzati sul territorio bollatese;

Richiamate le delibere di C.C. n. 22 del 4/07/2013, n. 24 del 10/06/2014, n. 23 del 24/07/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 18 del 6/03/2017, n. 8 dell'11/02/2019, n. 62 del 20/12/2019, n. 14 del 30/03/2021, n. 9 del 31/01/2023 e n. 77 del 20/12/2023, con cui si è stabilito di confermare una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione ai soggetti che, in sede di stipula dell'atto di trasformazione del diritto di superficie, versano integralmente l'importo dovuto in un'unica soluzione: si precisa che tale riduzione non è valida nei casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa non collegata come pertinenza ad altro alloggio di legge 167/62 e s.m.i.;

Dato atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicano le disposizioni del Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1** Di approvare la cessione in diritto di proprietà delle aree incluse nei seguenti lotti per l'esercizio 2025: BO1, BO/2 3^ var. 34, BO3, BO4, BO5, BO6, BO8, BO12, 2BO13, 2BO14, 2BO15, 2BO16, 2BO17 bis;

- 2 Di dare atto che le procedure di trasformazione saranno effettuate in base alle stime aggiornate dei millesimi di proprietà di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3 Di confermare, anche per l'anno 2025, una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione nelle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nel caso in cui i soggetti, che aderiscono alla proposta comunale, versino tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto: tale riduzione non è ammessa per i casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa, che non sia pertinenza di alloggio realizzato secondo i criteri della legge 167/62 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;
- 5 Di demandare alla responsabile dei Servizi Entrate e Patrimonio l'attuazione di tutte le procedure finalizzate alla stipula degli atti di trasformazione delle aree in diritto di superficie e di rimozione dei vincoli convenzionali residui.

Successivamente, vista l'urgenza che consiste nella necessità di consentire l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti per legge, *con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....*

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025_2027 - NOTA DI AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- 2) con deliberazione n. 46 del 26/09/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027
- 3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 15/11/2024 è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale degli Acquisti e Servizi 2025/2027, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali e verranno approvate, in prima istanza, con atto della Giunta Comunale e successivamente ratificate in consiglio in occasione del primo aggiornamento utile;

Visto l'allegato 1) alla presente delibera che contiene la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027 e che si configura quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027 (Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 rivisto in base alla programmazione dell'ente (Allegato 1);
2. di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027 (Allegato 2);
3. di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti
 - o Allegato 1 - Nota di aggiornamento al DUP 2025_2027
 - o Allegato 2 – Parere dei revisori su nota aggiornamento DUP 2025_2027;

4. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Successivamente, vista l'urgenza di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027, per poter dar corso con tempestività alle attività programmate, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- L'art. 174, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, che demanda all'organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario;

Richiamata:

- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10/09/2024 con la quale si sono dati gli indirizzi per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- il protocollo interno n. 47617 del 22/10/2024 dal Dirigente Area Finanziaria con la quale, in seguito ad un confronto tenutosi nella seduta di Giunta Comunale del 15/10/2024 con i dirigenti dell'ente, sono stati riformulati alcuni stanziamenti di bilancio e concordata la versione definitiva;

CONSIDERATO CHE:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 26/09/2024 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- La Giunta con deliberazione n. 115 del 15/11/2024 ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 15/11/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027 e relativi allegati;

- L'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione finanziario, periodo 2025/2027 e relativi allegati sono stati depositati e messi a disposizione presso l'ufficio segreteria generale in data 15/11/2024.
- Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità è il 12/12/2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTE delibere di Giunta Comunale:

- ✓ n. 112 del 15/11/2024 di approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2025;
- ✓ n. 111 del 15/11/2024 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- ✓ n. 113 del 15/11/2024 di approvazione tariffe anno 2025 relative all'imposta di soggiorno;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio Comunale in merito alle tariffe da applicare ai diversi tributi comunali per l'anno 2025:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2025, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2025, dell'IMU;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa al piano finanziario e tariffe tari anno 2025
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, Legge 133/08 di conversione del DL. 112/2008 – anno 2025
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;

CIO' PREMESSO, si riassumono qui di seguito le risultanze del bilancio di previsione finanziario periodo 2025/2027, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/11, così come modificato dal D.lgs 126/2014:

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024	€ 5.767.167,28	€ 0,00	€ 0,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 928.675,70	€ 485.503,49	€ 314.351,49
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 20.180.825,00	€ 20.170.825,00	€ 20.170.825,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.760.686,03	€ 1.405.482,83	€ 1.590.982,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 8.342.170,00	€ 8.033.050,00	€ 7.932.124,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 8.637.989,64	€ 1.930.528,00	€ 1.356.028,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 38.921.670,67	€ 31.539.885,83	€ 31.049.959,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€ 51.546.670,67	€ 44.164.885,83	€ 43.674.959,83
TOTALE ENTRATE	€ 52.475.346,37	€ 44.650.389,32	€ 43.989.311,32

SPESE	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 30.284.174,25	€ 30.045.763,32	€ 29.761.861,32
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 485.503,49	€ 314.351,49	€ 314.351,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 8.363.629,87	€ 1.210.528,00	€ 886.028,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 38.647.804,12	€ 31.256.291,32	€ 30.647.889,32
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.202.542,25	€ 769.098,00	€ 716,422,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00

Totale Titoli	€. 52.475.346,37	€. 44.650.389,32	€. 43.989.311,32
TOTALE SPESE	€. 52.475.346,37	€. 44.650.389,32	€. 43.989.311,32

DATO ATTO altresì che:

- ✓ le risorse dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale;
- ✓ Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto per € 1.524.990,29 nel 2025, per € 1.474.685,26 nel 2026 e per € 1.473.475,45 nel 2027;
- ✓ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025/2027;
- ✓ il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027 è contenuto il piano delle tipologie degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali che potrebbero essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) nel corso del triennio 2025/2027 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
- ✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del DUP aggiornato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 29/04/2024, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con parere n. 32 del 25/11/2024;

DATO ALTRESI' CHE

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- ✓ gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 10/12/2024;
- ✓ il DUP riporta gli indirizzi internet e le e-mail delle società partecipate a cui si rimanda per la documentazione relativa ai propri bilanci;

PRESO ATTO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP e ha provveduto a sistemare gli errori di congruenza non bloccanti rilevati;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e della nota integrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ALLEGATO 1), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti degli equilibri, completo dei suoi allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) previsione annuale secondo il piano dei conti;
-) allegati diversi degli enti locali come da D.Lgs 118/2011 n. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7;
- g bis) Parametri comuni

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, ALLEGATO 2);

DI APPROVARE il piano degli indicatori di bilancio, ALLEGATO 3);

DI DARE ATTO che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027 sono le seguenti:

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024	€ 5.767.167,28	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 928.675,70	€ 485.503,49	€ 314.351,49
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 20.180.825,00	€ 20.170.825,00	€ 20.170.825,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.760.686,03	€ 1.405.482,83	€ 1.590.982,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 8.342.170,00	€ 8.033.050,00	€ 7.932.124,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 8.637.989,64	€ 1.930.528,00	€ 1.356.028,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 38.921.670,67	€ 31.539.885,83	€ 31.049.959,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€ 51.546.670,67	€ 44.164.885,83	€ 43.674.959,83
TOTALE ENTRATE	€ 52.475.346,37	€ 44.650.389,32	€ 43.989.311,32

SPESE	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 30.284.174,25	€ 30.045.763,32	€ 29.761.861,32
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 485.503,49	€ 314.351,49	€ 314.351,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 8.363.629,87	€ 1.210.528,00	€ 886.028,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale spese finali	€ 38.647.804,12	€ 31.256.291,32	€ 30.647.889,32
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.202.542,25	€ 769.098,00	€ 716,422,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€ 52.475.346,37	€ 44.650.389,32	€ 43.989.311,32
TOTALE SPESE	€ 52.475.346,37	€ 44.650.389,32	€ 43.989.311,32

DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ALLEGATO 4);

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate, e di provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013.

DI PRENDERE ATTO che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Successivamente, vista l'urgenza di approvare il bilancio entro i termini di legge, con separata votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS
175/2016 - TUSPP - ANNO 2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D. Lgs 175/2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP);

Premesso che:

il decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito TUSPP), all'art. 20 prevede che

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.*
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f. necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

Premesso, altresì, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Considerato, quindi che l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente. Se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20.

I criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità; premesso che: la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Tenuto conto che

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato delibera di C.C. n. 27 del 26/06/2017 integrata con la n. 44 del 28.09.2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, e delle revisioni periodiche fino al 2022 il Comune di Bollate risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui all'allegato A);

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Partecipate ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024** allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che ha introdotto l'obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di condurre una verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, da rendicontarsi in un'apposita relazione che, in caso di servizi affidati in house providing, costituisce appendice alla relazione inerente la razionalizzazione periodica delle società partecipate, di cui al sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. 175/2016; (Allegato B)

Visto l'allegato parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, (Allegato C)

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 Dlgs. n. 267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024** delle società partecipate, Piano che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che nessuna società richiede un intervento di razionalizzazione e che pertanto, il piano è pienamente confermativo del portafoglio di partecipazioni detenuto dall'ente;
- 3) di approvare l'appendice al **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024** costituita dalla relazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in regime di house providing così come disposto dall'art. 30 del Dlgs.201/2022, (Allegato B);
- 4) di prendere atto del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, (Allegato C).

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (SPL) AFFIDATI A SOCIETA' TERZE - APPROVAZIONE RELAZIONE AL 31/12/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle Imprese e del Made in Italy);

Premesso che

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Appurato che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato che la relazione in parola,

- nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016- TUSPP e che pertanto verrà sottoposta alla presa d'atto consiliare contestualmente alla delibera di approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate entro i termini di legge;
- mentre verrà sottoposta separatamente, con il presente atto, quella parte della relazione che è riferita a Servizi Pubblici Locali affidati a società terze individuate con procedure di gara;

Preso atto

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL affidati ad aziende terze, predisposta dal Comune di Bollate, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.”

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2- di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2023 relativa agli affidamenti a terze aziende, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3- di provvedere alle pubblicazioni di legge correlate.

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ IN HOUSE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 147 ter del TUEL, rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie idonee a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che il sistema dei controlli interni è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente;

PREMESSO, altresì, che l'art. 147 quater del citato Testo Unico Enti Locali denominato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che "l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso"; per l'attuazione di quanto previsto, il richiamato articolo stabilisce che l'Ente Locale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; sulla base delle suddette informazioni, l'Ente Locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) che disciplina la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

VISTI, in particolare: l'art. 2, comma 1, del predetto T.U.S.P. avente ad oggetto: "*Definizioni*" e, *precipuamente*:

- lettera b) "*controllo*": "*la situazione descritta nell'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*";

- lettera c) "*controllo analogo*": "*la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante*";

- lettera d) "*controllo analogo congiunto*": "*la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ...*";

VISTO il successivo art. 16, comma 1, del T.U.S.P. il quale individua le società in house quali società che: *“ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”*;

VISTO, altresì: il Decreto Legislativo n. 36/2023 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale ha sua volta introdotto delle importanti novità in tema di affidamenti in house e, in particolare: l’art. 7 del succitato D.Lgs. n. 36/2023 rubricato **“Principio di auto-organizzazione amministrativa”** che, ponendosi in continuità con l’art. 1 del medesimo Codice denominato **“Principio di risultato,”** *afferma il principio per il quale la Pubblica Amministrazione organizza autonomamente l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o forniture, ricorrendo all’autoproduzione, all’esternalizzazione o alla cooperazione con altre PP.AA., nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell’Unione Europea;* il comma 2 del predetto art. 7, il quale specifica che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture...”* adottano *“...per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività.... in termini di economicità, celerità o di perseguimento di interessi strategici...”*;

RITENUTO, opportuno, alla luce dei più recenti interventi normativi e organizzativi di procedere all’adozione di un nuovo e più cogente strumento regolatorio denominato “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società in house”, abrogando contestualmente il vecchio “Regolamento sul Controllo Analogo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89/2010;

DATO ATTO, inoltre, che il Regolamento per i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.09.2016, disciplina al Titolo VI i: **“Controlli sulle partecipate non quotate”** e, più precisamente, l’art. 18 comma 2 rimanda alle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate previste dal *“regolamento sul controllo analogo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2010”*;

RITENUTO, pertanto opportuno, modificare il comma 2 dell’art. 18 nel seguente modo:

- **da:** *Il Controllo sulle partecipate non quotate è attivo dal 2015 con modalità previste dal vigente Regolamento sul Controllo Analogo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2010,*
- **in:** *Il Controllo analogo sulle partecipate non quotate è disciplinato dal “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società in-house” tempo per tempo vigente;*

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, come da allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, abrogando contestualmente:

1. il *“Regolamento sul Controllo Analogo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89/2010”*;
2. *il comma 2 dell’art. 18 del “Regolamento per i controlli interni”* vigente, sostituendolo con il nuovo comma : *“Il Controllo analogo sulle partecipate non quotate è disciplinato dal “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società in-house” tempo per tempo vigente.*

DI PROVVEDERE agli adempimenti conseguenti tra cui la pubblicazione sul sito dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente, vista l’urgenza, di dare attuazione al nuovo regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

Alla c.a. del Consiglio Comunale di Bollate e
del Presidente Consiglio Comunale Riccardo Braga
e p.c. al Sig. Sindaco Francesco Vassallo
e alla Giunta comunale di Bollate

MOZIONE: Richiesta di revisione della Legge di Bilancio 2025

Il Consiglio Comunale di Bollate

riunito il giorno 19 dicembre 2024, letto il testo della Proposta di Legge finanziaria per il 2025 depositato alla Camera dei Deputati il 22 ottobre 2024,

Rileva che

Già nella manovra per il 2024 il "contributo" richiesto ai Comuni è stato di 200 milioni su base annua, fino all'anno 2028 compreso.

Il contributo alla finanza pubblica richiesto ai Comuni, così come previsto con la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), è incrementato, con la proposta contenuta al comma 5 dell'art. 104, per il 2025 di 130 milioni di euro, per gli anni dal 2026 al 2028 di 260 milioni di euro mentre per il 2029 si introduce un nuovo ed ulteriore intervento pari a 440 milioni di euro.

Per i Comuni ciò si traduce:

- 1) In un incremento del 65% di risorse correnti che non si potranno utilizzare, rispetto a quanto già previsto in attuazione della Finanziaria 2024, perché da accantonare nel 2025 in un fondo di Investimenti utilizzabile dal 2026;
- 2) In un incremento del 130% rispetto al pesante accantonamento forzato previsto dalla Legge n. 213/2023 per gli anni dal 2026 al 2028;
- 3) In un incremento del 220% per il 2029.

Rileva inoltre che

Si prevede un limite orizzontale e indifferenziato alla copertura del turn over al 75% nell'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato per tutti gli enti locali con più di 20 dipendenti di ruolo in servizio.

Questo vincolo mette a rischio le programmazioni triennali dei fabbisogni di personale già approvate e in corso di attuazione, e i processi di mobilità tra enti in quanto gli effetti finanziari degli stessi sarebbero diversi a seconda del regime assunzionale degli enti di provenienza e di destinazione.

Evidenzia

Che dal comma 13 al comma 21 dell'art. 104 si procede alla drastica riduzione, in diversi casi alla totale eliminazione, di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei Comuni, soprattutto negli anni successivi a quelli di attuazione del PNRR. Nel complesso, i tagli ammontano a 3,195 miliardi tra il 2025 e il 2029 e ulteriori 5,055 miliardi tra il 2030 e il 2037 e rischiano di avere l'effetto di:

1. Colpire la capacità di programmazione dell'Ente locale per gli anni a venire;
2. Depotenziare voci fondamentali quali la sicurezza delle scuole, la messa in sicurezza da eventi sismici ed idrogeologici, il risparmio energetico, la messa in sicurezza del territorio, la riduzione del disagio sociale, ecc. ambiti in cui l'azione fortemente avviata in questi anni nella nostra città non deve assolutamente subire rallentamenti negli anni a venire.

Ritiene

Non sufficiente lo stanziamento di cento milioni per gli affidi dei minori e il modesto incremento del Fondo di Solidarietà Comunale in quanto:

- importi insufficienti rispetto alle reali esigenze che sottostanno a queste due voci, mitigano solo relativamente la durezza del taglio prima fatto ed ora incrementato di molto agli Enti Locali;
- non riguardanti altre fattispecie di altrettanta urgenza sociale quali l'assistenza educativa nelle scuole, il ricovero degli anziani nelle RSA e il ricovero di persone disabili nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

Evidenzia

La reale necessità di dare vita ad una stagione di investimenti sui Comuni come enti più prossimi alla vita delle persone, cioè primi garanti dell'attuazione dell'art. 3, 11 comma, della nostra Costituzione è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Impegna il Sindaco e la Giunta

- a richiedere al Governo di recepire risorse per ampliare il perimetro del fondo relativo alle spese dei minori per coprire anche altre spese urgenti dovute all'aumento di domanda sociale quali:
 - l'assistenza educativa nelle scuole, il ricovero degli anziani nelle RSA e il ricovero di persone disabili nelle strutture residenziali e semiresidenziali;


- a richiedere al Governo di escludere gli Enti locali dai limiti delle coperture del turn over al 75%, valutando quantomeno di tutelare alcune aree critiche (servizi sociali, sicurezza urbana);
- a richiedere al Governo la possibilità per gli enti locali di sbloccare quote di FCDE finanziando
- l'accantonamento di quota parte di eventuali risultati positivi di esercizio degli anni precedenti;
- a richiedere al governo di massimizzare di sforzi al fine di reintegrare i pesanti tagli agli investimenti previsti sui prossimi anni; fondi che sono necessari per la rigenerazione di asset socialmente fondamentali (scuole, palestre, campi sportivi ...), nonché per tutti gli investimenti necessari per la transizione ecologica e la resilienza del nostro territorio ad eventi estremi.

Bollate, lì 10/12/2024

I gruppi consiliari proponenti


Partito Democratico

Capogruppo: Donato Mingrone



Piano B

Capogruppo: Mauro Dainelli



Italia Viva

Capogruppo: Paride Romanelli


Uniti per Bollate

Capogruppo: Antonio Cimino



Sinistra Nuova per Bollate

Capogruppo: Jordan Angelo Cozzi



Gruppo misto

Capogruppo: Eugenio Barlassina